

Legge regionale 29 settembre 2014, n. 10.

Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)

1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1992, n.16 (Diritto allo studio universitario), come inserita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 5, è sostituita dalla seguente:

"b bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;"

2. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 5/2014, è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale."

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 5/2014, è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi."

4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/1992, è sostituita dalla seguente:

"f) i regolamenti dei servizi; "

5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/1992, è inserita la seguente:

"f bis) la nomina delle Commissioni;"

6. L'articolo 23 bis della l.r.16/1992, come inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della l.r.5/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 bis. (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario)

1. È istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte.

2. L'Assemblea regionale degli studenti è composta da:

a) sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;

b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;

c) due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;

d) un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;

e) un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.

3. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti.

4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.

5. All'Assemblea regionale degli studenti compete:

a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);

b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);

c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;

d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;

e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;

f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;

g) formulare proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;

h) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente;

i) designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere a) e b) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

7. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti.

8. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera a) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.

9. L'Assemblea regionale degli studenti disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente.

10. L'Assemblea regionale degli studenti si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

11. Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

12. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente. "

7. Il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r.16/1992, come inserito dal comma 7 dell'articolo 2 della l.r.5/2014, è sostituito dal seguente:

"2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.".

8. Dopo l'articolo 29 della l.r. 16/1992, è inserito il seguente:

"Art. 29 bis. (Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte)

1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresì, funzioni di indirizzo in merito all'attività ed alla gestione dell'Ente.

2. In particolare al Comitato compete:

a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);

b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);

c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;

d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;

e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;

f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;

g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.

3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.

4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte del Comitato.

5. Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso debbono darne adeguata e documentata motivazione.

6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

7. Ai membri del Comitato è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente."

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della l.r.16/1992 come modificata dalla presente legge, è designato dai rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di amministrazione delle università presenti sul territorio piemontese.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. I commi 1,5 e 7 dell'articolo 2 della l.r. 5/2014 sono abrogati.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 settembre 2014

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di Legge n. 19

“Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)” presentato dalla Giunta regionale il 5 agosto 2014.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla VI Commissione consiliare permanente il 4 settembre 2014.

Nominati relatori in data 9 settembre 2014: per la maggioranza il Consigliere Marco Grimaldi, per la minoranza i Consiglieri Francesca Frediani e Maurizio Marrone.

Svolte Consultazioni il giorno 24 settembre 2014.

Approvato in VI Commissione consiliare in sede legislativa il 24 settembre 2014 con 35 voti favorevoli e 8 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 16/1992 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18. (Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- b bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;
- c) il collegio dei revisori dei conti.”.

-Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/1992 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 19. (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze, e scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.

5. Alla scadenza dell'organo i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

6. In caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1; la durata in carica dei componenti sostituiti non può in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione.”.

-Il testo dell'articolo 20 della l.r.16/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Sono competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'elezione, tra i propri componenti, del Vice Presidente;
- b) la deliberazione dello Statuto dell'Ente e le sue modifiche;
- c) la nomina del Direttore;

- d) l'adozione del bilancio di previsione e le relative variazioni, e il rendiconto con le modalità previste dall'art. 34;
- e) i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione;
- f) i regolamenti dei servizi;
- f bis) la nomina delle Commissioni;
- g) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale da trasmettere alla Giunta regionale che li propone con proprio disegno di legge, al Consiglio regionale;
- h) le convenzioni con le Aziende e gli Istituti di credito, Enti, Società cooperative e privati;
- i) i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi, secondo le modalità di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- l) le deliberazioni relative all'iscrizione e la cancellazione di ipoteche da trasmettere alla Giunta regionale;
- m) ogni altro atto interessante l'attività dell'Ente.”

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 16/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 25. (Indennità)

1. I compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei limiti massimi definiti dalla vigente normativa nazionale in materia.

2. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 19 della l.r.16/1992 come modificato dalla legge qui pubblicata è riportato alle note dell'articolo 1.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".